



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 115

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8-10-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 40 (Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano)

L'articolo 40 disciplina le iniziative del Ministro per la pubblica amministrazione per favorire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la formazione e la riqualificazione del personale e l'innovazione organizzativa.

In particolare, per la suddetta finalità, il Ministro per la pubblica amministrazione **(comma 1):**

- indirizza e coordina le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici;
- adotta le misure volte a sostenere l'introduzione, l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la accelerazione dei procedimenti.

Il comma 2 prevede linee guida ministeriali sulle competenze minime in materia di intelligenza artificiale del personale pubblico, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Per le iniziative formative, i commi 3 e 4 prevedono il

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di Formez PA e di altri soggetti istituzionali.

Articolo 43 (Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)

Il comma 1 prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM promuovano, nell'ambito di accordi, il supporto di professori, ricercatori e tecnologi alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione sull'intelligenza artificiale. Il comma 2 stabilisce che le attività di alfabetizzazione e formazione rivolte ai professionisti possono essere realizzate dagli Ordini professionali o dalle associazioni di categoria anche in convenzione con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.

Il comma 3 precisa che si tiene conto della partecipazione di professori, ricercatori e tecnologi a queste attività nell'ambito della valutazione della loro carriera scientifica.

Articolo 47 (Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni)

L'articolo 47 introduce, nell'ambito della formazione professionale, specifici percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), rivolti sia ai professionisti iscritti ad ordini e collegi, sia, in determinati casi, ai professionisti appartenenti alle professioni non organizzate in ordini o collegi. La disposizione individua inoltre i contenuti minimi dei percorsi formativi, disciplina le modalità di adeguamento dei regolamenti professionali e reca una specifica previsione per le professioni sanitarie.

Il comma 1 dell'articolo 47 prevede l'inclusione di percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione professionale iniziale e continua, secondo le modalità attuative disciplinate dai successivi commi. Per le professioni sanitarie occorre, in particolare, tenere conto della specifica disciplina prevista dal comma 6 e dall'articolo 51 in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Il comma 1 dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 (cosiddetta "Legge IA"), che all'articolo 24, comma 2, lettera f), prevedeva esplicitamente l'introduzione di percorsi formativi per professionisti e operatori di settore sull'uso dell'intelligenza artificiale. La norma si pone inoltre in costante dialogo con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il quale all'articolo 4 introduce il concetto di alfabetizzazione in materia di IA (AI literacy) come misura necessaria per garantire che chiunque si occupi del funzionamento o dell'utilizzo di tali sistemi possieda una consapevolezza tecnica e critica adeguata.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

In termini di finalità, l'intervento legislativo mira a garantire che l'integrazione di questi strumenti nelle professioni intellettuali avvenga nel rispetto della prospettiva antropocentrica definita dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 132 del 2025, la quale stabilisce che l'IA debba sempre essere utilizzata in modo corretto, trasparente e responsabile, ponendo l'essere umano al centro dello sviluppo tecnologico.

Il comma 2 dell'articolo 47 specifica gli elementi contenutistici e didattici che devono necessariamente caratterizzare i percorsi di alfabetizzazione e formazione professionale sull'intelligenza artificiale (IA) introdotti dal comma precedente. La norma delinea un programma formativo articolato su tre pilastri fondamentali, volti a garantire che il professionista non solo apprenda l'uso tecnico dello strumento, ma ne comprenda anche le implicazioni legali ed etiche all'interno del proprio specifico settore di riferimento.

Il primo pilastro riguarda i profili tecnici, imponendo che la formazione copra il funzionamento dei sistemi di IA, con particolare attenzione alle tecniche di interrogazione e istruzione (comunemente note come *prompt engineering*), fondamentali per ottenere risultati accurati. Oltre alle potenzialità, il percorso formativo deve esplicitare chiaramente i limiti di tali tecnologie, assicurando che il professionista sia consapevole dei margini di errore e delle possibili criticità operative legate all'impiego di specifici algoritmi nel proprio ambito lavorativo (**lett. a).**

In secondo luogo, la disposizione stabilisce l'obbligo di approfondire i profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale. Il riferimento normativo centrale in questo ambito è il Regolamento (UE) 2024/1689 (noto come *AI Act*), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024, che rappresenta la cornice regolatoria armonizzata a livello comunitario. La formazione deve dunque aggiornare i professionisti sia su questo regolamento europeo sia sulle correlate disposizioni nazionali di attuazione, garantendo la piena conformità legale delle attività professionali assistite dall'IA (lett. b).

Infine, il terzo pilastro si focalizza sui profili deontologici, trattando in modo discorsivo le responsabilità che il professionista assume quando decide di avvalersi di sistemi algoritmici. Questo include la definizione degli obblighi informativi verso il cliente, un aspetto cruciale per mantenere il rapporto fiduciario, e il rispetto assoluto del principio antropocentrico. Tale principio è esplicitamente richiamato dal già richiamato articolo 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, che stabilisce che lo sviluppo e l'applicazione dell'IA devono essere sempre orientati alla tutela della dignità umana e alla garanzia che l'essere umano mantenga il controllo e la decisione finale sulla prestazione professionale (**lett. c).**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il comma 3 dell'articolo 47 definisce i criteri quantitativi e le modalità attuative dei percorsi formativi sull'intelligenza artificiale per i professionisti, stabilendo che tali corsi debbano prevedere un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua, in linea con quanto già previsto dalle specifiche disposizioni di settore per ciascuna categoria professionale. Questa norma garantisce che l'alfabetizzazione tecnologica non sia lasciata alla discrezionalità dei singoli, ma diventi un obbligo misurabile e integrato nei sistemi di crediti formativi esistenti. Il legislatore specifica, inoltre, che i contenuti dettagliati, le metodologie di erogazione e la periodicità di questi aggiornamenti devono essere stabiliti seguendo le procedure descritte nel comma 5 dello stesso articolo, mantenendo però l'obbligo tassativo di rispettare i requisiti minimi di competenza tecnica, giuridica e deontologica delineati nei primi due commi della disposizione.

Il comma 5 dell'articolo 47 prevede, in via generale, che i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi, ovvero gli organismi competenti in materia di regolazione della formazione professionale, adeguino, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, i propri regolamenti o atti organizzativi per includere i percorsi formativi sull'intelligenza artificiale, secondo le procedure previste dalle rispettive discipline di settore.

Con specifico riferimento alle professioni sanitarie, il comma 6 dell'articolo 47 prevede una particolare modalità di attuazione, stabilendo che l'inclusione dei percorsi di formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) sia disposta mediante apposito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

Per le professioni sanitarie, pertanto, il decreto legislativo individua uno specifico percorso attuativo nell'ambito del sistema ECM, attraverso l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori adempimenti attribuiti alla Commissione nazionale per la formazione continua dall'articolo 51.

Articolo 51 (Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità)

In particolare, il comma 1 stabilisce che i corsi di formazione continua dei professionisti sanitari devono comprendere percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il comma 2 specifica l'articolazione di tali percorsi, i quali includono:



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- a) **profili tecnici** riguardanti il funzionamento, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione, le potenzialità e i limiti dei sistemi di intelligenza artificiale adoperati nel settore professionale di riferimento;
- b) **profili giuridici** riguardanti la disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con riferimento al regolamento IA e alle disposizioni attuative nazionali;
- c) **profili deontologici riguardanti le responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, gli obblighi informativi nei confronti del cliente e il rispetto del principio antropocentrico previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge IA.**

Il comma 3 prevede la definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, da parte della Commissione nazionale per formazione continua, prevista dall'articolo 16-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, di una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale indirizzata ai percorsi formativi delineati dal comma 1, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina, previsto dall'articolo 16-bis del citato D.Lgs. n. 502 del 1992.

Il termine di sei mesi previsto per gli adempimenti attuativi richiamati scade il 23 aprile 2027.

Il comma 4, infine, attribuisce all'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) il compito di individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, programmi formativi specifici in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale previsti dal precedente comma 2, da collocare nell'ambito dei corsi di formazione manageriali disciplinati dall'articolo 16-quinquies del citato D.Lgs. n. 502 del 1992.

Il quadro normativo delineato dagli articoli 47 e 51 individua, pertanto, specifiche modalità di attuazione della formazione sull'intelligenza artificiale per le professioni sanitarie, nell'ambito del sistema ECM, attraverso gli strumenti e gli organismi espressamente previsti dalle disposizioni richiamate.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

FILIPPO
ANELLI
22.10.2026
12:30:21
GMT+02:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582